

TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse delle prof.sse Camilla Medaglia, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 28/06/1993 (C.F.: MDGCLL93H68C129O) residente in Napoli, alla via Annella di Massimo, 33 (classe di concorso A18 – Filosofia e scienze umane), **Gea Riccardi**, nata a Napoli il 02/06/1994 (C.F.: RCCGEA94H42F839Z) residente in Napoli, alla via Calata San Francesco, 59 (classe di concorso A19 – Filosofia e Storia), **Lucia Iannone**, nata a Maddaloni (CE) il 13/12/1994 (C.F.: NNNLCU94T53E791O) residente in Casapesenna (CE), alla via Dante Alighieri, 3, (classe di concorso A19 – Filosofia e Storia), **Ludovica Santoro**, nata a Napoli il 06/05/1995 (C.F.: SNTLVC95E46F839I) e residente in Napoli, alla via Giuseppe Orsi, 33 (classe di concorso A19 – Filosofia e Storia), rapp.te e difese, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Domenico Luigi Branco (C.F.: BRNDNC81H12F839X – PEC: domenicoluigibranco@avvocatinapoli.legalmail.it) e Lucia Vastola (C.F. VSTLCU78E52F912Y – PEC: luciavastola@avvocatinapoli.legalmail.it), presso il cui studio elett.te dom.no in Napoli, alla via A. Scarlatti n. 150, con richiesta ex art. 170 c.p.c. comma 4 di invio delle comunicazioni all'indirizzo PEC domenicoluigibranco@avvocatinapoli.legalmail.it;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, al Viale Trastevere, 76/A, dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, salerno@mailcert.avvocaturastato.it

(resistente)

NONCHE'

Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Napoli, via Ponte Della Maddalena n. 55 (C.F.: 80039860632), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA distrettuale dello Stato di Salerno, salerno@mailcert.avvocaturastato.it

(resistente)

NONCHE'

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X, Ambito territoriale per la provincia di Salerno, in persona del Dirigente pro tempore (C.F. 95074310657) con sede in Via Monticelli, s.n.c. - Loc. Fuorni 84131 - Salerno uspsa@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, salerno@mailcert.avvocaturastato.it

(resistente)

NONCHE' CONTRO

i docenti inseriti nella II° e III° fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto dell'Ambito territoriale della provincia di Salerno e nella I e II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Salerno – valide per gli anni scolastici 2020/2022, per le classi di concorso A18 e A19, che in virtù dell'inserimento *pleno iure* delle ricorrenti in I fascia GPS e II fascia graduatorie di istituto per l'ambito territoriale di Salerno, sarebbero scavalcate dalle stesse nella graduatoria e nel punteggio.



IN FATTO

Le ricorrenti sono tutte aspiranti docenti che ambiscono ad insegnare nelle scuole statali secondarie di secondo grado con contratti a tempo determinato ex D.M. 131/2007 ed a concorrere per l'assunzione in ruolo sui posti vacanti e disponibili in ragione delle prossime procedure di reclutamento.

Esse sono tutte munite di titolo idoneo all'esercizio della professione di docente, per le rispettive classi concorsuali indicate in premessa. In particolare le ricorrenti sono munite di un titolo di laurea magistrale che, ai sensi del DPR 19/2016, costituisce il requisito di accesso alle rispettive classi concorsuali A18 (filosofia e scienze umane) e A19 (filosofia e storia) e sono inoltre in possesso dei 24 CFU nella materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche che, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 59/17, costituiscono oggi il presupposto per l'accesso alle prossime procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti (cfr certificati 24 CFU rilasciati dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che si allegano).

In particolare la dott.ssa Camilla Medaglia è in possesso di laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM85) conseguita presso l'Università telematica Pegaso in data 18.06.19, coerente con la classe di concorso A18 (Filosofia e scienze umane).

Le dott.sse Gea Riccardi, Lucia Iannone e Ludovica Santoro sono in possesso di laurea magistrale in Pedagogia e formazione continua (LM57) conseguita presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli rispettivamente in data 20.11.18, 16.11.18 e 19.12.18, coerente con la classe di concorso A19 (Filosofia e Storia), come da certificati di laurea che si allegano.

Con il D.L. n. 22/2020 (c.d. "Decreto Scuola"), come convertito con Legge 06.06.2020, n. 41, è stata disposta l'istituzione delle "nuove" graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) articolate in due fasce, ed è stato, altresì, previsto l'aggiornamento delle "vecchie" graduatorie d'istituto, ancora articolate in tre fasce, ma secondo gli stessi criteri d'inserimento previsti per le G.P.S.

L'art. 4 *ter* del predetto D.L. ha, in particolare, previsto che *"le procedure di istituzione delle graduatorie ... e le procedure di conferimento delle supplenze ... sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'Istruzione ... al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"*.

In attuazione della sopracitata norma, con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, l'Amministrazione resistente, ridefinendo la procedura per il conferimento degli incarichi di supplenza, ha previsto che:

a) *Le supplenze annuali verranno conferite attingendo dalle cd. GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze;*



b) *Le supplenze brevi verranno conferite attingendo dalle graduatorie di circolo e di Istituto (cfr. art. 2 comma 5 e 6 dell'O.M. 10.07.2020).*

L'articolo 3, comma 6 dispone: "*Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

a) *la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione..*

b) *la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”;

L'Articolo 11 dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 stabilisce che: "*1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:*

a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.

Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti....".

In buona sostanza, quindi, l'Ordinanza ministeriale in esame ha stabilito che, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, costituisce **requisito di accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto**, il "*possesso dello specifico titolo di abilitazione*". **Per contro**, il possesso congiunto "*del titolo di studio ... e ... dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*" (i c.d. 24 CFU) costituisce soltanto requisito di accesso alla seconda fascia delle GPS e alla terza fascia delle graduatorie d'istituto.

In altri termini il **Ministero resistente**, continua, ai soli fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, ad interpretare l'abilitazione all'insegnamento come conseguimento di SSIS, PAS e TFA, in palese violazione della normativa



nazionale ed europea di settore, nonché del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, a cui il Ministero dell'Istruzione ha inopinatamente omesso di uniformarsi.

L'Ordinanza ministeriale 60/2020 ha, altresì, indicato:

- all' **art. 7, comma II**, che l'**istanza di inserimento** nelle graduatorie deve essere **presentata** dagli aspiranti **"unicamente in modalità telematica ... attraverso una specifica procedura informatica guidata"**: in sostanza, ogni aspirante ha dovuto compilare un *form online* predefinito dal Ministero dell'Istruzione, senza potervi apportare modifiche, con la conseguenza che la "scelta" della graduatoria in cui iscriversi è stata vincolata al possesso dei titoli nominativamente individuati nell'O.M. n. 60/2020, senza possibilità di fornire titoli equipollenti e/ o equivalenti e/o equiparati e/o equiparabili quali, per quanto in questa sede rileva, il possesso congiunto di titolo di studio e 24 CFU, in luogo del certificato di abilitazione inteso come conseguimento di PAS, SSIS e TFA; in buona sostanza, quindi, il sistema telematico predisposto dal Ministero non ha lasciato "autonomia compilativa" agli aspiranti, rendendo "obbligate" le loro scelte;
- all' **art. 7, comma VIII**, che *"l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"*.

Pertanto, sulla base delle previsioni di cui all'O.M. n. 60/2020, **nonostante i titoli di cui sono in possesso le qualificano come docenti abilitate all'insegnamento siccome idonei a consentire la partecipazione al concorso per il reclutamento dei docenti** (v. art. 5, comma I d. lgs. n. 59/2017 *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docenti [di scuola secondaria di primo e secondo grado]...*), le ricorrenti, compilando l'apposito *form online* predefinito e "vincolato" sul sistema telematico di "Istanze Online", hanno potuto solo presentare, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel decreto dipartimentale 858 del 21.07.2020, per le rispettive classi di concorso, domanda di inserimento nella seconda fascia GPS dell'ambito territoriale di Salerno, e contestuale domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto in relazione a venti scuole secondarie di II grado dello stesso ambito territoriale (**cfr. domande di inserimento allegate ed estratto delle graduatorie GPS e di istituto**).

La scelta obbligata di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto e nella seconda fascia GPS è stata effettuata dalle ricorrenti al solo scopo di rispettare il brevissimo termine del 6 agosto 2020 previsto dal predetto decreto dipartimentale 858/2020 per la presentazione delle domande di aggiornamento/inserimento (cfr decreto allegato), nonché al fine cautelativo di non vedersi anche escluse dalle graduatorie nelle quali, sulla base del *form*, le stesse hanno potuto chiedere di essere inserite. E' evidente che tale scelta, ripetiamo obbligata, è stata adottata senza alcuna acquiescenza alle disposizioni



ministeriali *de quibus*, che, invece, si ritengono illegittime, e, quindi, senza alcuna rinuncia, neppure implicita, alla proposizione del presente gravame.

Alla luce di quanto sopra, è interesse delle ricorrenti adire Codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere un provvedimento con il quale, accertato e dichiarato che le istanti dispongono di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto di laurea e 24 CFU, sia ordinato al Ministero dell'Istruzione di consentire alle stesse, spendendo tale titolo, l'inserimento nella prima fascia delle GPS dell'ambito territoriale della provincia di Salerno e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle 20 scuole di cui alla domanda inviata *on line* (cfr. doc. allegato), per le classi di concorso A18 e A19.

Il mancato riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto è per esse gravemente lesivo, scaturendone la collocazione delle stesse in posizione peggiore rispetto a quella dei docenti inseriti nelle suddette fasce delle graduatorie, con conseguenti minori possibilità rispetto ad essi di ottenere incarichi di docenza a tempo determinato per il corrente anno scolastico 2020/2021 e per il prossimo a.s. 2021/2022.

In ragione di tutto quanto innanzi rappresentato, le ricorrenti agiscono **1) per l'adozione dei provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare tutela alle istanti** e, in particolare, per l'accertamento del possesso in capo alle stesse di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu nelle materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ovvero dal solo diploma di laurea; **2) per l'accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti ad essere inserite** nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per la Provincia di Salerno, valide per il biennio 2020/2022 e successivi aggiornamenti e nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), per la Provincia di Salerno, valide per il biennio 2020/2022 e successivi aggiornamenti, in qualità di docenti abilitate all'insegnamento, in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alle rispettive classi concorsuali, ai sensi del D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera; **3) per la condanna delle Amministrazioni resistenti** – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento delle ricorrenti nella seconda fascia delle suddette graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per la Provincia di Salerno, valide per il biennio 2020/2022 e successivi aggiornamenti e nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio



2020/2022 e successivi aggiornamenti, con riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe; 5) in ogni caso, **per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento e/o comunque per la disapplicazione ex art. 63 D. Lgs. N. 165/2001** di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, nelle parti in cui non prevedono alcuna possibilità di inserimento delle ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per la Provincia di Salerno, valide per il biennio 2020/2022 e successivi aggiornamenti e nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2020/2022 e successivi aggiornamenti, in quanto irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) la Legge 20 dicembre 2019, n. 159, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti e di tutti gli atti ad essa connessi e/o consequenziali; b) il Decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - MIUR, prot. n. 0001458 del 9 ottobre 2019, recante apertura della finestra per l'inserimento della II fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto, valide per il triennio 2017/2020; c) la nota dirigenziale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 0044321 del 9 ottobre 2019; d) il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; e) il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; f) il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; g) il d.l. 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41; h) l'ordinanza n. 60 del 10/07/2020 nonché decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 nella parte in cui non consentono l'inserimento delle ricorrenti nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Salerno e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la Provincia di Salerno, valide per il biennio 2020/2022 e successivi aggiornamenti; i) le graduatorie di circolo e di istituto nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza n. 60 del 10/07/2020 e del decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020, e le graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020/2022, rispettivamente di II e di I fascia, nella parte in cui escludono le ricorrenti; l) di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali sono stata respinte le istanze di inserimento in seconda fascia delle



graduatorie di circolo e di istituto ed in I fascia delle GPS, presentate dalle ricorrenti; i) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi delle ricorrenti.

IN DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 60 DEL 10.07.2020 E DEL D.M. N. 858 DEL 21.07.2020 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTONO AL RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE G.I. E NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S. – VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il Ministero resistente nega il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS.

Al fine di comprendere la legittimità della richiesta delle ricorrenti, occorre soffermarsi sulla ricostruzione del quadro normativo relativo alla procedura di reclutamento dei docenti.

La legge 107/2015, cd. Buona Scuola, ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*

Con il D. Lgs n. 59 del 13 Aprile del 2017 *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria...”*, il legislatore delegato, nell'alveo della legge delega 107/15, all'art. 5, è intervenuto a ridefinire i requisiti di accesso alle procedure di reclutamento dei docenti, prevedendo che: “costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti



quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

E' evidente che, nell'alveo della legge delega 107/2015 che prevede l'abilitazione come requisito indefettibile per la partecipazione alle successive tornate di reclutamento dei docenti, il legislatore del 2017, nell'esercizio della delega conferita, ha ridefinito normativamente l'abilitazione, considerando la stessa come conseguimento di SISS, TFA e PAS o, in alternativa, come possesso congiunto del titolo di accesso alla classe concorsuale e dei 24 CFU.

In altri termini, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, l'abilitazione conseguita tramite TFA, PAS e SISS è equipollente al possesso congiunto del titolo di accesso alla specifica classe concorsuale e dei 24 CFU, per espressa previsione legislativa.

Alla luce di quanto sopra è assolutamente illegittima l'esclusione delle ricorrenti dalla prima fascia GPS e dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto riservate agli abilitati.

A tale conclusione si accede anche ove si consideri che, in coerenza con quanto disposto dal D.lgs. 59/17, il D.M. 92 del 08/02/19, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno» di cui al DM 249/2010, all'art. 3, comma 1 lett. b), ha disposto che, a partire dall'anno accademico 2018/2019, potessero partecipare alle procedure di specializzazione sul sostegno coloro che fossero in possesso «dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente».

Orbene, partendo dal presupposto che l'ammissione ai percorsi per la specializzazione sul sostegno è riservata dal D.M. 249/10 ai docenti abilitati nella specifica classe di concorso ordinaria, si può concludere che si è ulteriormente sancita l'equipollenza dell'abilitazione (SISS, PAS e TFA) al possesso congiunto del titolo di accesso alla specifica classe concorsuale e dei 24 CFU.

Alla luce di quanto sopra, è assolutamente illegittima la condotta del Ministero resistente che, sostanzialmente ignorando le novelle legislative intervenute, continua, ai soli fini dell'accesso alle graduatorie di istituto di seconda fascia e alle GPS di prima fascia, a considerare l'abilitazione esclusivamente come conseguimento di TFA, PAS e SISS, con ciò determinando una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

E' paradossale che la stessa situazione di fatto, rectius il possesso congiunto del titolo di accesso alla classe di concorso e dei 24 CFU, legittimi l'accesso delle ricorrenti alle procedure di reclutamento dei docenti e alle procedure per la specializzazione sul sostegno, tutte riservate ai docenti abilitati, ma non



consenta l'accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, anch'esse riservate agli abilitati.

Ove si dovesse accedere ad una tale interpretazione, si determinerebbe nel nostro ordinamento una ingiustificata ed illogica discriminazione tra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso a procedure tutte riservate ai docenti abilitati, ed una negazione del diritto di accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Peraltro l'O.M. n. 60/2020, nel prevedere i requisiti alternativi per l'accesso alle GPS di seconda fascia (e quindi alla terza fascia delle graduatorie di istituto), all'art. 6, punto 3, lett. b), dispone che *"la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

- 1. possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17;**
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. n. 59/2017;**
- 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".**

Ciò significa che le ricorrenti, pur essendo in possesso dei 24 CFU di cui all'art. 5, comma I, lett. b) del d.lgs. n. 59/2017, rischiano di trovarsi in graduatoria in posizione peggiore, o, al più, nella medesima posizione di chi abbia conseguito soltanto la laurea ma era già inserito nella terza fascia delle vecchie graduatorie di istituto, per le quali, appunto, non era richiesto il possesso dei 24 CFU, ma soltanto il titolo di studio.

I 24 CFU nelle materie antropo-psico pedagogiche e nelle tecnologie e metodologie didattiche rappresentano un percorso volto all'acquisizione di esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento. Essi sono qualificabili come un'attività di formazione orientata alla professione docente, apprestata dall'ordinamento giuridico anche al fine di sopperire alla protratta mancata attivazione di percorsi formativi di TFA, PAS E SSIS.

Come di recente evidenziato dalla magistratura ordinaria, *"si può discutere nel merito della sufficienza di quanto apprestato, ma certamente è quanto dall'ordinamento apprestato sul piano formativo specifico, in assenza - dato non irrilevante - per il docente interessato di attualità di percorsi formativi più adeguati, quali TFA, PAS e SSIS, con implicazione, pertanto, di un profilo di uguaglianza ex art. 3, I e II co. Cost. in relazione a diritti fondamentali della persona del lavoratore e, statisticamente, della donna lavoratrice, ex art. 1,2 e 4 Cost. Del resto, per i laureati come il/la docente ricorrente, il mancato conseguimento della abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al merito, ma*



casuali, quale la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del suo conseguimento in via ordinaria, all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato" (cfr Tribunale di Siena, sez. lav. , sentenza del 21/10/2020, n. 177, in senso conforme Tribunale Vibo Valentia, sez. lav., sentenza 12/02/2020). Prosegue tale giurisprudenza nell'affermare che "sia la disamina letterale delle disposizioni invocate dalla docente sia l'interpretazione sistematica e teleologica di esse conducono a ritenere come la regolamentazione in discorso abbia inteso offrire - alla platea degli aspiranti alla docenza scolastica - una nuova modalità di candidatura alle operazioni di valutazione comparativa, e non già una via privilegiata d'ottenimento d'incarichi d'insegnamento, della stessa natura di quelli conferibili ai docenti abilitati: non riterremmo un gran privilegio l'aver subito la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del conseguimento della abilitazione in via ordinaria, in violazione istituzionalizzata di consistenti diritti di una ampia platea di aspiranti al concorso e, nell'attesa, a prospettive occupazionali, prevalentemente femminili, comunque precarie, ma più dignitose al cospetto delle prospettive di breve durata a suo tempo aperte dalla III fascia, e sempre nel rispetto in ogni caso di una graduatoria pubblica" (Trib. Vibo Valentia, sent. 12/2/2020).

Tra le varie pronunce giurisprudenziali favorevoli, assume particolare rilievo, per la chiarezza espositiva, quella del Tribunale oggi adito (Tribunale di Salerno, sentenza n. 107/2020 del 21.01.2020 che si allega), in cui il Giudice, con ragionamento logico, coerente ed ineccepibile ha accolto la domanda dei ricorrenti di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto: *"E' noto che l'abilitazione all'insegnamento, come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall'art. 4 comma 2 della l. 19 novembre 1990 n.341, là dove in precedenza al concorso stesso si poteva partecipare con la semplice laurea. La norma dell'art. 4 comma 2 l. 341/1990, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale. Tale sistema ha avuto però vita relativamente breve, perché l'art. 64, comma 4-ter del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sospese le procedure per l'accesso alle SSIS, creato con l'art. 2, comma 416 della l. 24 dicembre 2007 n. 244 e concretamente attivato solo con successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249. Il TFA è stato poi abolito dal 2017. Ciò posto, **dalla lettura del dlgs 59/2017 si evince che il legislatore ha individuato il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti al pari dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso.** Pertanto, dal momento che la legge delega correla l'accesso concorsuale esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è ragionevole desumere, per ragioni sia di coerenza logico-sistematica che ordinamentale evolutiva, che il possesso, alternativo in capo ai laureati dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore equiparato all'abilitazione.. ... Ed invero, l'abilitazione all'insegnamento ... attesta il possesso della "capacità didattica" ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato*



*un vero e proprio docente e per il cui conseguimento sono stati approntati specifici concorsi e corsi come le SSIS i TFA e i PAS ... Nella specie, tale abilitazione può essere riconosciuta al ricorrente in quanto la docenza nell'ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche cui sono finalizzati i percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU. Sul punto, **la capacità e la qualità didattica, che consentirebbe al docente ricorrente di accedere al prossimo concorso non sono messe in discussione, in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU, dunque, l'esclusione dalla II fascia viene ad assumere carattere irragionevolmente penalizzante.** Occorre sul punto rilevare che la **Corte Costituzionale (n. 130/2019)** ... ha precisato che ... i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ha poi aggiunto la Consulta che "in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato". Pertanto, ha escluso, in considerazione delle finalità della selezione concorsuale, l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca, quale titolo per l'ammissione al concorso di cui alla disposizione censurata. Ebbene, **dalla lettura della menzionata sentenza si evince che i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59/2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psicoantropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche.** Ed invero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all'attuale d.lgs. 59 del 2017, ossia quello in esame, sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU. A ben vedere, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, il Miur ha pubblicato il decreto n. 616 del 10 agosto 2017, con il quale ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, definendo i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o accademici; gli obiettivi formativi; le modalità organizzative. Trattasi di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari riportati nell'allegato A del D.M. 616, ossia Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche. Non a caso, lo stesso TFA, composto di tre*



gruppi, includeva la didattica e la pedagogia speciale, la pedagogia sperimentale, la didattica delle discipline oggetto di insegnamento. Al termine del percorso l'istituzione universitaria o accademica certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, le votazioni riportate agli esami ed i CFU acquisiti. Pertanto, può affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. Pertanto, ad avviso del giudicante, tale percorso conduce all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola. A conferma ulteriore della fondatezza della tesi attorea va aggiunto che il Miur, con l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU, equiparando nuovamente il possesso della laurea unita ai 24 CFU all'abilitazione. Pertanto, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente. È lo stesso legislatore, dunque, che ha sostanzialmente equiparato – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS) con i 24 CFU. Orbene, dal momento che la disposizione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo, come interpretata, ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato – per come sopra argomentato – che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 CFU perseguito medesime finalità, illegittima è la preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie per coloro che sono in possesso di tali titoli”.

Orbene, salva l'ipotesi non sostenibile in diritto secondo cui il nostro ordinamento prevede l'accessibilità concorsuale a candidati di serie A e a candidati di serie B anziché garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali/ didattiche e di chances a tutti gli aspiranti docenti, non possiamo che concludere che il possesso congiunto del titolo di accesso alla classe concorsuale e dei 24 CFU costituiscono titolo equipollente all'abilitazione conseguita tramite TFA, PAS e SSIS anche ai fini dell'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto. Diversamente ragionando, si determinerebbe nel nostro sistema un conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli, con un frazionamento, illogico e privo di qualsiasi ancoraggio normativo, della natura giuridica del titolo di cui si discute nell'intento di depotenziarne gli effetti, invero unitari, ovvero di circoscriverne il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia valida ragione di interesse pubblico; tanto più considerando che tali docenti comunque operano in virtù della qualifica professionale. La intervenuta ridefinizione del concetto di abilitazione ad opera del legislatore del 2017 non è scalfita dalle sopravvenienze normative più recenti, ovvero legge 159 del 20.12.19 di conversione del decreto



legge 126/2019 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti) e legge 41 del 06.06.2020 di conversione del decreto legge 22/2020 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica), entrambe frutto dell'ennesimo atto di delegificazione .

Per quanto attiene al decreto legge 126/2019 convertito con legge 159/2019, esso è intervenuto a modificare il comma 107 dell'art.1 della legge 107/2015 nella parte in cui prevedeva che a *“decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*, sostituendo pertanto le parole *“2019/2020”* con *“2022/2023”*. Il decreto legge ha inoltre aggiunto all'art. 107 il seguente periodo: *"In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59"*.

La normativa in esame non ha, tuttavia, abrogato la legge 107/2015, nella parte in cui, all'art. 1, comma 107, consente l'accesso alle procedure di reclutamento dei docenti ai soli abilitati, da intendersi, ai sensi del D.lgs. 59/17, come coloro che sono in possesso del titolo accademico e dei 24 CFU/CFA.

E' evidente allora, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, che sussiste un'antinomia tra norme che può essere evitata ricorrendo ad una lettura costituzionalmente orientata, basata su una interpretazione sistematica, volta ad evitare quell'incoerenza logica del sistema e quella disparità di trattamento sopra segnalata.

Anche diversamente ragionando, ovvero ritenendo che l'antinomia non possa essere evitata con ricorso all'interpretazione sistematica, dobbiamo concludere, sempre nella logica di assicurare coerenza al sistema, che esiste una superiorità gerarchica della legge anteriore rispetto a quella posteriore, con riferimento non al diverso rango strutturale formale, che nel caso di specie è lo stesso, ma con riguardo *“al contenuto delle norme in comparazione antinomica in attuazione della molteplicità che la relazione gerarchica può assumere, gerarchia che può essere ristabilita in via interpretativa. Corrobora in questa interpretazione la possibilità di privilegiare una diversa lettura del dato normativo, rispettosa dei precetti della Carta fondamentale, per le osservazioni e argomentazioni che siamo sopra venuti esponendo”* (cfr Tribunale di Siena, sentenza n. 168 del 12.10.2020 allegata).

Fermo restando quanto sopra, come esposto, l'aggiornamento delle graduatorie di istituto come disciplinato dal decreto legge 126/2019 è stato tuttavia superato dalla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno



disciplinate, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, che, sostanzialmente ignorando la ridefinizione legislativa del concetto di abilitazione, ha continuato ad interpretare l'abilitazione come conseguimento di TFA, PAS e SSIS.

In effetti la legge 41/2020 di conversione del d.l. 22/2020, all'art. 4 ter ha previsto che *“in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”*.

Al riguardo, come il Tribunale di Siena ha avuto modo di precisare, *“la normativa secondaria, promanante, come sopra esposto, da un ennesimo atto di delegificazione (d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41) con spostamento della disciplina di una determinata materia dal rango legislativo al rango regolamentare, investendosi il rapporto cruciale tra potestà normativa primaria e potestà normativa secondaria, si pone a maggior ragione in contrasto con la ricostruzione che abbiamo cercato di offrire sopra, §§ 3 sul valore abilitante dei titoli accademici Diploma/Laurea correlati alle classi concorsuali di riferimento unitamente ai 24 Crediti Formativi Universitari, discendente da interpretazione di fonte primaria non modificata dalla normativa sopravvenuta sopra trascorsa in rassegna”*. Ne discende l'illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, dell'ordinanza ministeriale, 2020/n. 60, dovendosi affermare astrattamente il diritto del/la docente ricorrente all'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e e secondo il punteggio spettante, in tal senso dando corretta attuazione alla domanda amministrativa del/la docente ricorrente” (cfr Tribunale di Siena, sentenza n. 168 del 12.10.2020 allegata).

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

L'impostazione secondo cui i docenti in possesso di laurea e 24 CFU non abbiano diritto ad essere inseriti nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto si pone, inoltre, in stridente contrasto con il vigente regime giuridico relativo alla professione di docente che, come noto, costituisce una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE (recepita con D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 206) come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.11.2013, attuata con il D.lgs. 15/2016, entrato in vigore il 10/02/2016.

Al sistema sovranazionale appare sostanzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale ulteriore rispetto al titolo di accesso.



Alla professione di docente si accede in virtù del possesso di una qualifica che consegue ad un percorso formativo specifico appositamente istituito dalla disciplina di settore.

L'abilitazione non è pertanto configurabile come qualifica secondo la nozione comunitaria in quanto non costituisce un titolo di formazione (diploma o certificato che sancisca una specifica preparazione professionale) che condiziona lo svolgimento della professione di docente.

Nella logica comunitaria la qualifica professionale per l'attività di docente viene generalmente integrata dal possesso dei titoli di studio indicati dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, unica condizione legittimante l'esercizio della professione.

Sul punto ha avuto modo di esprimersi la giurisprudenza ordinaria che ha evidenziato che *«La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso i concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili". In altri termini, affermare che una procedura consente solo di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (...). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il*



dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”» (cfr. Trib. Cassino, Sez. Lavoro, 22 maggio 2019 n. 152, cit.).

Fermo restando quanto sopra, le ricorrenti sono, in ogni caso, munite, oltre che del titolo di accesso alle rispettive classi concorsuali ex DPR 19/16 e successive modificazioni, dei 24 CFU nelle materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, quale titolo formativo richiesto dal D.lgs. 59/17 per l'accesso alle prossime procedure di reclutamento dei docenti, con la conseguenza che la loro posizione è assolutamente identica a quella degli aspiranti docenti muniti di abilitazione in virtù del conseguimento di TFA, PAS o SSIS.

La condotta del Ministero integra pertanto una palese discriminazione in danno delle ricorrenti in possesso di idonea qualifica per l'esercizio della professione di docente ed una patente violazione delle direttive comunitarie.

In fatto, si è già dato ampiamente conto di come l'ordinamento italiano non condizioni l'esercizio della professione *de qua* al possesso dell'abilitazione all'insegnamento (v. art. 4 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 ovvero art. 1, co. 79 della L. 13 luglio 2015 n. 107), sicché questa non assume in alcun modo il valore di “qualifica” secondo la nozione dell'istituto che ne dà l'ordinamento comunitario, in quanto non costituisce un titolo di formazione (diploma o certificato che sancisca una specifica preparazione professionale) condizionante lo svolgimento della professione.

D'altra parte, come statuito dal Tribunale di Roma e successivamente da numerosi Tribunali italiani, questa interpretazione “costituzionalmente orientata...è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare” (cfr Tribunale di Roma, sez. lav., sentenza 2823/2019; in senso conforme Tribunale di Siena, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies, ordinanza del 15/01/2020; Tribunale di Cassino, sez. lav., sentenza 452/2019; Tribunale di Roma, ordinanza 14/11/2019; Tribunale di Messina, sez. lav., sentenza 4017/2019 e sentenza 4276/2019; Tribunale di Termini Imerese, ordinanza 05/11/2019; Tribunale di Monza, ordinanza 05/11/2019; Tribunale di Parma, ordinanza 19/11/2019; Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza del 09/01/2020; Tribunale di Palermo, ordinanza 08/11/2019; Tribunale di Salerno, ordinanza 15/10/2019; Tribunale di Napoli nord, sentenza 1723/2020 del 08/06/2020; Tribunale di Parma, sentenza 46/2020 del 22/05/2020; Tribunale di Cosenza, sentenza 549/2020; Tribunale di La Spezia, sentenza 35/2020 del 02/04/2020, Tribunale di Siena, sentenza n. 168/2020 del 12/10/2020).

Allo stesso modo, poi, si determinano ingiustificate discriminazioni fra docenti abilitati, dal momento che ai ricorrenti viene impedito di poter conseguire le maggiori *chances* di lavoro conseguenti all'inserimento in seconda fascia.



Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019, pubblicata in data 23.09.2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis)....**P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu**".*

Anche il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: *"... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art.1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di*



specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa



rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, » definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ... ". Si tiene, in ogni caso a segnalare, che ad oggi sono centinaia le sentenze di accoglimento che hanno riconosciuto quale titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto della laurea unitamente ai 24 CFU, tra i quali e solo a titolo esemplificativo si segnalano, le sentenze del Tribunale di Napoli, di Salerno, di Torre Annunziata, di Parma, di Siracusa, di Monza, di Milano, oltre ad altri uffici dei Tribunali della Giurisdizione ordinaria.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa **ricorre** all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Salerno affinché, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione

- 1) Previa disapplicazione, ove occorra, di ogni disposizione regolamentare e/o normativa contraria, in quanto illegittima, **accertare e dichiarare** che le prof.sse Camilla Medaglia, Gea Riccardi, Lucia Iannone e Ludovica Santoro sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU;
- 2) **Accertare e dichiarare** che le prof.sse Camilla Medaglia, Gea Riccardi, Lucia Iannone e Ludovica Santoro, in virtù del titolo abilitante costituito dal possesso congiunto di laurea e 24 CFU, hanno **diritto ad essere inserite nella prima fascia delle G.P.S.** dell'Ambito Territoriale della provincia di Salerno **e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto** dell'Ambito territoriale della Provincia di Salerno, valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e successivi aggiornamenti, per le classi di concorso A18 e A19;
- 3) Conseguentemente **condannare le Amministrazioni convenute**, ciascuna per quanto di competenza, **a disporre l'inserimento delle** prof.sse Camilla Medaglia, Gea Riccardi, Lucia Iannone e Ludovica Santoro **nella prima fascia delle G.P.S.** dell'Ambito Territoriale della provincia di Salerno **e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto** dell'Ambito territoriale della Provincia di Salerno, valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e successivi aggiornamenti, per la classe di concorso A18 per la prof.ssa Camilla Medaglia e A19 per le prof.sse Gea Riccardi, Lucia Iannone e



Ludovica Santoro, con riconoscimento del punteggio spettante come per legge in base ai titoli culturali e di carriera esposti nella domanda presentata in via telematica.

- 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Si depositano i documenti come da foliaro allegato.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e quindi il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Napoli, 22.12.2020

Avv. Lucia Vastola

Avv. Domenico Luigi Branco

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

I sottoscritti avv.ti Lucia Vastola e Domenico Luigi Branco, quali difensori e procuratori delle ricorrenti

PREMESSO

- 1) che la presente azione è tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto su posto comune per la scuola secondaria di secondo grado dell'Ambito Territoriale della Provincia di Salerno, per le classi di concorso A18 e A19;
- 2) che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento delle prof.sse Camilla Medaglia, Gea Riccardi, Lucia Iannone e Ludovica Santoro nella I^ fascia GPS e II^ fascia G.I della provincia di Salerno, sarebbero scavalcati in graduatoria dalle stesse;

RILEVATO

che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo difficile se non impossibile, in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, ed inoltre eccessivamente onerosa;

CONSIDERATO

- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sarebbe inidonea allo scopo poiché prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;



- che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, purchè "... *le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ...*" (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003);
- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, nell'area tematica a ciò dedicata, è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;
- che tale forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Ordinari e Amministrativi in tutti i casi come quello oggetto del suesposto ricorso;
- che, anche codesto Tribunale di Salerno, ha già autorizzato siffatta modalità di notifica in ipotesi analoghe.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché Codesto Ill.mo Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, nell'area tematica a ciò dedicata.

Con ossequio

Avv. Lucia Vastola

Avv. Domenico Luigi Branco

